

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

SOCIETÀ'

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Parte attrice “Premesso che la SOCIETÀ, nonostante il diniego ricevuto dalla difesa avversaria all'accettazione della proposta transattiva formulata con ordinanza istruttoria del 03.01.2018, dichiara di essere, qualora vi fosse un ripensamento, disponibile ad “abbandonare la lite a spese compensate, con estinzione di ogni reciproco credito e debito azionato nel presente giudizio dalle parti, spese di CTU al 50% fra le parti.”. Ciò detto, questa difesa, alla luce della perizia in atti del Dott. (omissis), nonché della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 7.12.2016, insiste per vedere riconosciuto il credito di € 70.127,55 a favore della SOCIETÀ nei confronti della Banca, oltre interessi dalla data del 31.10.2017 all'effettivo pagamento e spese legali”.

Parte convenuta “Voglia il Tribunale di Forlì, Giudice adito, funzionalmente competente, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: preso ulteriormente atto che Banca ha dichiarato e ribadito espressamente fin dalla propria costituzione in giudizio di non accettare contraddittorio su nuove contestazioni, eccezioni e domande ad esse sottese, siccome del tutto irrituali, tardive ed inammissibili; rilevato altresì ulteriormente che la sentenza parziale n. 1398/2016 del Tribunale di Forlì è stata impugnata da Banca con appello immediato avanti alla Corte d'Appello di Bologna in ordine alla statuizione con cui il Tribunale ha “dichiara(to) nulle, per difetto di forma scritta ab substantiam, tutte le pattuizioni contenute nel prospetto contrattuale del 05.09.05: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

Respingere in ogni caso le domande tutte promosse dall'attrice SOCIETÀ in quanto generiche, indeterminate, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in comparsa di risposta, anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali.

IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: nella davvero denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, anche solo in parte, le domande dell'attrice SOCIETÀ, rilevato ulteriormente che Banca è creditrice nei confronti dell'attrice SOCIETÀ della somma di €. 79.425,25 (di cui €. 78.339,05 per sorte capitale ed €. 1.086,20 per interessi legali maturati dalle rispettive scadenze) sia in forza della sentenza n. 138/2013 del Tribunale di Forlì sia in

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, n. 201 del 9 marzo 2020

forza della sentenza n. 1811/2014 della Corte d'Appello di Bologna, e rilevato altresì che con la sentenza parziale n. 1398/2016 il Tribunale di Forlì (con statuizione non impugnata da parte di (omissis) s.r.l.) ha altresì “dichiara(to) la SOCIETÀ debitrice nei confronti della banca dell'importo di euro 78.339,05 oltre interessi legali”, dichiarare estinti per compensazione ex art.li 1241 e segg.ti C.C. gli eventuali debiti di Banca nei confronti dell'attrice (omissis), con conseguente rigetto di ogni domanda attorea. In ogni caso con vittoria, per Banca, di spese e compensi”.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *SOCIETÀ* conveniva in giudizio Banca esponendo quanto in seguito:

- Aveva stipulato, in data 30.11.98, contratto di conto corrente n. omissis con l'istituto di credito convenuto. Il rapporto veniva estinto nel 2011;
- Dalla documentazione in possesso della società emergeva: mancato rispetto della forma scritta nella conclusione del contratto, mancata sottoscrizione delle condizioni contrattuali (anche rispetto alle aperture di credito ed al conto anticipi), avvenuta applicazione di costi ed oneri illegittimi, in quanto non correttamente pattuiti, applicazione di anatocismo indebito e di interessi superiori al tasso soglia;
- Tutto ciò era dimostrato dalla perizia di parte allegata alla citazione.
- Chiedeva dunque, previo accertamento di tutti gli elementi di invalidità ed inefficacia relativi ad interessi, spese e commissioni, nonché alla violazione della forma scritta ex art. 117 TUB, la condanna della convenuta al pagamento delle somme illegittimamente alla stessa corrisposte da parte dell'attore.

Si costituiva in giudizio Banca eccependo:

- La nullità della citazione per essere ivi contenute doglianze assolutamente generiche, avendo parte attrice solo dedotto l'applicazione di interessi, spese ed oneri illegittimi, senza tuttavia fornire prova né dimostrazione del loro esatto ammontare;
- Infondatezza della domanda di ripetizione di indebito e di conseguente condanna per non essere avvenuto alcun pagamento con funzione solutoria, avendo l'attore, al più, effettuato versamenti con funzione ripristinatoria;
- Infondatezza di tutte le censure relative al carattere illegittimo ed usurario di interessi, commissioni ecc, soprattutto per essere stato il contratto concluso in data 5.9.2005, dunque nel pieno vigore della normativa in materia di anatocismo;
- In via di estremo subordine chiedeva in ogni caso di procedere a compensazione tra eventuali crediti ritenuti sussistenti in capo alla società attrice ed i debiti dalla stessa detenuti rispetto alla convenuta, ammontanti ad Euro 78.339,05 oltre ad interessi. Detti crediti scaturivano da pronunce giudiziali (sentenza n. 138/2013 del Tribunale di Forlì e sentenza n. 1811/2014 della Corte d'Appello di Bologna).

A seguito della prima udienza di comparizione delle parti il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; la causa veniva istruita mediante CTU contabile affidata al dott. (omissis).

Nonostante le richieste di integrazione e/o rinnovazione della CTU avanzate da parte attrice, il giudice precedentemente assegnatario riteneva la stessa esaustiva; riteneva dunque la causa matura per la decisione ed invitava le parti a precisare le conclusioni, contestualmente emettendo sentenza non definitiva n. 1398/2016.

La pronuncia accertava la nullità di tutte le pattuizioni contenute nel contratto del 5.09.2005 per difetto di forma scritta ad substantiam e dichiarava parte attrice debitrice dell'istituto di credito per l'importo di Euro 78.339,05 oltre ad interessi legali.

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, n. 201 del 9 marzo 2020

Avendo la convenuta sollevato eccezione di compensazione, la causa veniva rimessa in istruttoria *“per la determinazione del credito maturato da (omissis) nei confronti dell’istituto di credito”*.

Veniva dunque espletata ulteriore CTU redatta dal dott. (omissis).

Nelle more parte convenuta dava atto di avere interposto appello avverso la sentenza non definitiva ed avanzava istanza per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.

Controparte si rimetteva a giustizia sulla richiesta; tuttavia il giudice precedentemente assegnatario del procedimento rigettava l’istanza ex art. 295 c.p.c. e rinviava per precisazione delle conclusioni.

Nel frattempo il fascicolo veniva riassegnato alla scrivente, innanzi alla quale le parti rassegnavano le conclusioni.

Preliminarmente è opportuno delimitare l’oggetto della presente pronuncia, che segue quella non definitiva emessa in data 7 dicembre 2016 ed è vincolata rispetto a quanto da essa statuito.

La pronuncia è stata oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Bologna da parte dell’istituto di credito convenuto.

Vale la pena incidentalmente sottolineare che la pronuncia appellata ha ritenuto determinate le contestazioni avanzate da parte attrice in atto di citazione ed ha accertato e dichiarato la nullità del contratto per mancata sottoscrizione dell’istituto di credito; va da sé che, dunque, questo giudice non può che prendere atto di quanto ivi statuito.

Ha dunque disposto la remissione in istruttoria, al fine di quantificare il credito del correntista verso parte convenuta, anche a fronte dell’eccezione di compensazione sollevata dall’istituto di credito, il quale vanta un credito di Euro 78.339,05 oltre ad interessi nei confronti di SOCIETÀ.

È stata dunque espletata CTU contabile redatta dal dott. (omissis).

Vale la pena incidentalmente precisare che l’analisi effettuata dal CTU, ha come presupposto logico la riconosciuta nullità del contratto di conto corrente del 2005. Sul punto, senza esorbitare dai confini della presente pronuncia e sconfinare in ciò che attualmente è oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d’Appello, giova sottolineare l’intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite n. 898 del 16.01.2018, la quale ha riconosciuto la piena validità del contratto “monofirma”.

A ciò si aggiunga, quanto all’asserito carattere usurario del contratto del 5 settembre 2005, che parte attrice non ha correttamente allegato gli elementi sulla base dei quali vi sarebbe stato superamento del tasso soglia usura.

Sul punto è bene rammentare che la giurisprudenza assolutamente prevalente ha da tempo affermato che *“Le istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, pertanto il mancato utilizzo della formula della Banca d’Italia nella perizia econometrica di parte comporta che non sia stata fornita al giudice prova o allegazione fondata circa l’effettivo superamento del tasso soglia”*, così, Tribunale Bologna, 6.12.2017 n. 21091, Est. Benini).

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, n. 201 del 9 marzo 2020

A ciò si aggiunga che la CTU redatta dal dott. (omissis) ha escluso la sussistenza e l'applicazione di tassi di interesse sopra soglia.

Stessa conclusione riguarda l'eccepta presenza di interesse anatocistici indebiti.

Il contratto è stato concluso nell'anno 2005, dunque in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR.

È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.

Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori; condizioni, queste, tutte rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato sub doc. 1 alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta.

Per quanto poi concerne le doglianze relative a CMS, spese non pattuite e violazione delle regole di correttezza e buona fede è necessario sottolineare la genericità delle doglianze, che non permettono nemmeno di comprendere quando e se detti oneri siano stati effettivamente applicati dall'istituto di credito, oltre alla circostanza per la quale la lettura del documento contrattuale pare indicare precisamente tutti i costi e gli oneri collegati al contratto.

Correttamente parte convenuta ha, in sede di comparsa di costituzione e risposta, sottolineato la genericità delle affermazioni.

Ciò nonostante parte attrice non ha proceduto, nemmeno in sede di memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., a chiarire su quali elementi si basassero le proprie asserzioni. Per il che la domanda deve ritenersi non adeguatamente supportata da idonei riscontri, dunque non provata.

Tanto premesso e ferma la competenza del giudice d'appello rispetto alla questione della nullità del contratto per violazione di quanto previsto dall'art. 117 TUB, non essendo stata disposta la sospensione del presente procedimento dal giudice precedentemente assegnatario, corre l'obbligo di pronunciarsi rispetto agli esiti della CTU, tenendo presente che le risultanze del presente giudizio potranno trovare concreto riscontro applicativo solo nel caso in cui sia confermata la sentenza parziale dichiarativa della nullità del contratto.

È necessario e sufficiente dare quindi riscontro ai conteggi effettuati dal dott. (omissis), il quale ha correttamente individuato il rapporto obbligatorio per cui è causa nel contratto di conto corrente acceso in data 5 settembre 2005 e sul quale è stata concessa linea di credito di Euro 300.000,00. Il rapporto è stato estinto in data 22 giugno 2011.

Il Consulente ha proceduto al calcolo in base a quanto disposto dalla sentenza non definitiva *“per determinare il debito maturato dall'istituto di credito ex art. 2033 c.c. nei confronti del correntista (restituzione di tutti gli importi ricevuti in eccedenza rispetto alla somma anticipata, in linea capitale, maggiorata dei soli interessi legali, senza alcuna capitalizzazione –non pattuita-, con esclusione di eventuali commissioni a qualunque titolo applicate, di valute diverse da quelle effettive, di spese o di qualunque altro addebito comunque praticato dall'istituto di credito)”*.

La relazione peritale si mostra esaustiva ed argomentata e non sussistono motivi per disattenderla. Ivi si apprende che *“durante tutto il periodo di vigenza del rapporto bancario*

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, n. 201 del 9 marzo 2020

la (omissis) S.r.l. ha utilizzato fondi determinando successivi scoperti di conti corrente periodicamente coperti con versamenti diretti”.

Per il che, ricostruendo l'andamento del rapporto con eliminazione di ogni capitalizzazione di interessi passivi, di commissioni, spese bancarie ed ogni altro addebito applicato dall'istituto di credito, risulta un credito di Euro 70.127,55 a favore di parte attrice.

Detto credito risulta peraltro sensibilmente inferiore rispetto al credito detenuto dalla convenuta nei confronti di parte attrice ammontante ad Euro 78.339,05 oltre ad interessi, per un totale di Euro 79.425,25.

Della sussistenza del credito in capo alla convenuta dà atto anche la sentenza parziale sopra menzionata.

Tutto ciò premesso e viste le domande formulate dalle parti, è necessario concludere affermando che, a fronte della riconosciuta nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, parte attrice vanta un credito nei confronti della convenuta pari ad Euro 70.127,55, il quale tuttavia deve essere posto in compensazione con il credito vantato dalla convenuta ed ammontante ad Euro 79.425,25.

Da ciò discende il necessario rigetto della domanda attorea.

Ciò determina la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, in base ai valori medi per tutte le fasi.

A fronte dell'intervento delle Sezioni Unite avvenuto in corso di causa e della mutevolezza della giurisprudenza sul punto, tuttavia, si reputa opportuno compensare le spese di lite nella misura di un terzo tra le parti.

Per le stesse ragioni le spese di CTU, come liquidate da separati decreti, devono essere poste per i due terzi a carico di parte attrice e per un terzo a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accerta e dichiara, a fronte della ritenuta nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB, la sussistenza in capo a parte attrice di un credito di Euro 70.127,55;
- 2) A fronte dell'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta e visto il credito alla stessa già riconosciuto giusta sentenza parziale del 7 dicembre 2016, rigetta la domanda di parte attrice;
- 3) Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro 8.953,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 4) Pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate dai due separati decreti, per due terzi a carico di parte attrice e per un terzo a carico di parte convenuta.

Forlì, 2 marzo 2020

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376